


COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Provincia di Verona



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Approvato con deliberazione C.C.
n. 16 del 10.02.2019

ART. 1 - Finalità

Il Comune di Villa Bartolomea riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo-sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.

Il Comune favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

ART. 2 – Istituzione dell'Albo

E' istituito pertanto l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, senza fini di lucro, operanti nell'ambito del territorio comunale.

Gli interventi contributivi sono assegnati:

- privilegiando le iniziative che, previo assenso dell'Amministrazione comunale, saranno realizzate con il patrocinio o con il diretto coinvolgimento della stessa o facciano parte del programma sociale, culturale e sportivo dell'Amministrazione Comunale;
- tenendo presente l'utenza destinataria dell'iniziativa, il grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale con particolare riferimento a valori di solidarietà, gli obiettivi che l'Associazione intende perseguire e se la stessa gode anche di altre forme di finanziamento;
- favorendo la continuità di iniziative precedentemente realizzate con successo.

ART. 3 – Requisiti per l'iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nel territorio comunale e che:

- operano nelle aree: socio-assistenziale, dell'impegno civile, della protezione civile, della tutela e promozione dei diritti, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della promozione della cultura ed educazione permanente, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, turistico e dell'educazione all'attività sportiva;
- svolgono attività di utilità sociale e operano a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro e che si avvalgono in modo determinante

dell'attività personale, spontanea e gratuita degli associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei medesimi.

ART. 4 – Modalità d'iscrizione

La richiesta di iscrizione all'Albo Comunale è presentata su apposito modulo predisposto dagli uffici competenti; alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

1. statuto e atto costitutivo dell'Associazione;
2. relazione sull'attività svolta nell'anno precedente alla domanda di iscrizione e sulle attività che si intendono svolgere;
3. bilancio finanziario o resoconto economico.

Le Associazioni iscritte al Registro Generale nella sezione regionale o provinciale sono esenti dalla presentazione dello statuto e dell'atto costitutivo.

ART. 5 – Registrazione

Accertata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Sindaco dispone la registrazione all'Albo comunale delle Associazioni.

Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti fino alla data di ricezione di quanto richiesto.

Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'Albo, verrà comunicato formalmente all'Associazione richiedente.

Contro l'esclusione dall'Albo, è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti per legge.

ART. 6 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo Comunale può avvenire:

- su richiesta da parte della stessa Associazione;
- su provvedimento motivato del Sindaco per perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- per cessazione dell'attività da parte dell'Associazione;
- per mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.

Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato entro 30 giorni all'Associazione interessata

ART. 7 – Contribuzioni

L'Amministrazione Comunale, con atto motivato e vagliato, può destinare alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale contributi a supporto delle iniziative intraprese, secondo criteri richiamati da apposito regolamento.

ART. 8 – Pubblicità dell'Albo

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

L'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, che resta depositato in permanenza presso l'Ufficio Comunale, può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.

ART. 9 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.